



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n 56 del 14/12/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare **servizi assicurativi per l'Automobile Club d'Italia: Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche** L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43]

CIG 8633799453

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Marco Ferrari, Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico. (Tel. 06 49982856 e-mail marco.ferrari@aci.it)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. capitolato tecnico di gara (allegato n.1) polizza RC Organizzatori;
4. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegato n.2);
5. dichiarazione dei soggetti non firmatari dell'offerta (allegato 2 bis);
6. DGUE (reperibile sul sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> allegato n.3);
7. schema di offerta tecnica (allegato n.4); • schema di offerta economica (allegato n.5);
8. schema di contratto (allegato n.6).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.aci.it, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it liberamente accessibile in conformità all'art.74, comma 1 e 4 del D.Lgs n.50/2016.

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito <http://www.acisport.it>.



2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo direzionesportautomobilistico@pec.aci.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.aci.it, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzionesportautomobilistico@pec.aci.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto – Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Assicurazione Responsabilità Civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche ai sensi dell'art.124 Codice delle Assicurazioni Private	66510000 – 8	P	€ 2.700.000,00
Importo a base di gara				2.700.000,00

Lotto	Importo annuale lordo a base di gara	Importo lordo a base di gara
Lotto 1) Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche	2.700.000,00 euro	8.100.000,00 euro
Quinto d'obbligo	540.000,00 euro	1.620.000,00 euro
Importo complessivo del Servizio	3.240.000,00 euro	9.720.000,00 euro

3.2 Ai fini dell'art.35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto è :

Lotto 1: complessivamente e presuntivamente valutato in € **9.720.000,00**, (novemilioni settecentoventimila/00) comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori quale somma dei premi da corrisondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 1 anno, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, a decorrere presumibilmente dal 31/12/2021, con opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo e con possibilità alla scadenza di proroga tecnica, per garantire la copertura assicurativa di legge alle manifestazioni sportive iscritte al



calendario per la stagione di riferimento, di ulteriori 12 mesi per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

Base d'asta € 2.700.000,00, per ciascun anno, con opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno oltre all'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, per garantire la copertura assicurativa di legge alle manifestazioni sportive iscritte al calendario per la stagione di riferimento, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi, compreso il quinto d'obbligo, pari ad € 1.620.000,00 euro (unmilione seicentoventimila/00), ai sensi dell'art. 106, comma 12.

3.3 Il valore a base di gara, da intendersi onnicomprensivo, è stato determinato sulla base delle prestazioni e condizioni descritte nel capitolato di polizza ed è stato stimato, in via presuntiva, attesa la assoluta peculiarità della fattispecie, sulla scorta del premio delle gare precedenti come aggiudicate dalla stazione appaltante e in base alle statistiche di verifica dei sinistri e lungo il periodo di durata delle coperture assicurative.

3.4 Costi sicurezza La presente procedura di gara ha ad oggetto fornitura di servizi di natura intellettuale; pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt.95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.

3.5 Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità nella gestione dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, la Società aggiudicataria dei servizi dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel capitolato di gara allegato.

3.6 Clausola Consip: Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, la Consip Spa, in base all'articolo 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all'articolo 58, comma 1, della legge n. 388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni per l'affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura e le stesse prevedano condizioni economiche più vantaggiose, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012.

3.7 Spese per la pubblicazione degli avvisi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 - si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed indicativa di € 1.631,61, oltre IVA, più rimborso spese bolli pari a € 32,00 e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE



CLUB D'ITALIA, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma CODICE IBAN IT8100100503211000000200004, con la seguente causale “*Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n.1/2021 – CIG n. -----in adempimento dell’art.34, comma 35, del D.L. n. 179/2012*”.

Rimane inteso che l’ACI si riserva di rendere noto all’aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

4. DURATA DELL’APPALTO

4.1 durata di 1 anno, ai sensi dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, a decorrere presumibilmente dal 31/12/2021, con opzione per l’assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo e con possibilità alla scadenza, per garantire la copertura assicurativa di legge alle manifestazioni sportive iscritte al calendario per la stagione di riferimento, di proroga tecnica di ulteriori 12 mesi per l’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio.

L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del Codice.

4.2 L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art.32, comma 8, del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

4.3 Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

4.4 Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall’art.45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo **6**.

5.2 Ai raggruppamenti temporanei (RTI/GEIE), di cui all’art.45, comma 2, lett.d) del D.Lgs.n.50/2016, costituiti o costituendi, ed ai consorzi ordinari di operatori economici, di cui all’art. 45, comma 2, lett.e), del D.Lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. L’offerta dei Concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale anche ai sensi dell’art.48, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE), ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di



concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE ai quali l'impresa partecipa.

5.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45, comma 2, lettera f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.5 E' ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta.

5.6 Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art.37 del D.L.n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, e le disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010.

5.7 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5.8 E', inoltre, ammessa la partecipazione di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett.f) del D.Lgs. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.n.50/2016 ed in conformità a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013 "*Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici.*" Ai fini della presente gara, per "imprese aggregate" si intendono le imprese aderenti al contratto di rete (o in caso di rete non ancora costituita, le imprese che sottoscriveranno il contratto di rete), contenente la volontà comune di partecipare a gare pubbliche e di durata compatibile con la durata del presente appalto.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ACI potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *Black List* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle



Finanze ovvero, in alternativa, prova della presentazione della domanda di cui all'art. 4 del citato D. M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta al paragrafo 14 del presente disciplinare. ACI effettuerà, nei confronti di tutti i concorrenti, i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

6.3 Per gli operatori economici partecipanti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione).

6.4 Si precisa che: relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice; non sono ammessi alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla



preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

6.5 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

6.6 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

6.7 E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o riparto di assicurazione o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato al lotto medesimo in raggruppamento o in coassicurazione o in consorzio ordinario di operatori economici. L'operatore potrà, in ogni caso, concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da lotto a lotto.

6.8 E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla presente procedura ed essere contemporaneamente indicato come subappaltatore di un altro Concorrente.

6.9 I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ivi comprese le cooperative, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (*turbata libertà degli incanti*). Il Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c), del Codice può eseguire, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al Consorzio, le attività in proprio; in tal caso, il Consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

6.10 I Concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate. I consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett.e) del D.Lgs. 50/2016 dovranno elencare tutte le Imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata.

6.11 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti



gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di Operatori Economici, come disciplinati all'art.48 del D.Lgs.

n.50/2016, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs n.50/2016.

6.12 E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.13 E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

6.14 Ai sensi dell'art.89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata al paragrafo 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel presente paragrafo e, ai sensi dell'art.83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

a) requisiti di idoneità professionale

a.1) il Concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro UE residente in Italia, dovrà essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro UE non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; (art 90 del D.Lgs 50/2016);

a.2) possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti (IVASS), riferita ai rischi oggetto dell'affidamento o analoga autorizzazione valevole a livello UE che abiliti il Concorrente all'esercizio dei servizi assicurativi, oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005.

In caso di partecipazione plurisoggettiva o di coassicurazione, i requisiti di cui alle lettere **a.1** e **a.2** dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al



contratto di gruppo europeo di interesse economico, di cui al d.lgs n.240/1991, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

b.1) aver realizzato una raccolta premi complessiva medio annua, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al doppio del valore stimato di gara e cioè pari a € **16.200.000,00** (sedecimilioniduecentomila/00);

Nell'eventualità di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui alla lettera b.1 dovrà essere posseduto:

- in caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art.1911 cc, all'art.45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, come disciplinati all'art.48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicate, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria (51%). Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art.47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Codice.

- In caso di aggregazione di imprese di rete, di cui alla lettera f) dell'art.45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all'art.48, comma 14, del d.lgs n.50/2016.

- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art.45, comma 2, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso.

Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato articolo 45, l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

c) requisiti di capacità tecnico-organizzativa

c.1) Possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di Centro Liquidazione Sinistri in Roma.

- In caso di coassicurazioni, di R.T.I. (sia costituendo che costituito), di consorzi ordinari, di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalle imprese coassicate, dal raggruppamento, dal Consorzio ordinario di concorrenti, dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE, nel complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;

- in caso di Consorzio, di cui all'art.45 del Codice, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio;

- in caso di Consorzio, di cui all'art. 45 del Codice, comma 2, lettera c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni del Codice art.47, comma 2.



Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnico organizzativa.

7.2 I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, (requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.n.165/2001 e s.m.), devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppante o raggruppate in caso di RTI/GEIE (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett. e), del Codice;
- in caso di rete di impresa, già costituita, dall'organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete indicate; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art.47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio e, ove indicate, dalla/e Società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell'appalto, nonché dalle consorziate che, ancorché non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui al bando di gara.

7.3 Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

7.4 In ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs n.50/2016, l' ACI è pervenuto alla determinazione di prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato (raccolta premi) globale, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un affidatario dei contratti affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e dell'entità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva dell'Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore assicurativo, già caratterizzato da un'ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

7.5 L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativamente a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta.

7.6 L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ACI.



8. CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

8.1 . Si procederà ad escludere i Concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del D.Lgs. n.50/2016, del D.P.R. n.207/2010, per le disposizioni ancora in vigore, ai sensi dell'art.217, comma 1, lett. u) del medesimo D.Lgs n.50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

8.2 Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto irregolarità essenziali non sanabili, quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

8.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle elencate nei precedenti par.7.1 e 7.2, potranno essere sanate ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017 attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall'ANAC.

8.4 In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica la Stazione



Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

8.5 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8.6 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al precedente punto 8.4 il Concorrente è escluso dalla gara.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

9.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in carta semplice, salvo ove diversamente previsto, e corredate di copia del documento di identità in corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrittore.

9.2 Domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute dovranno essere redatte utilizzando il modello di cui all'allegato n.2 del presente disciplinare.

9.3 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed allegato al medesimo Regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n.3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 (reperibile sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE dovrà essere inserito nella Busta "A" – Documentazione amministrativa, in formato cartaceo.

9.4 Le dichiarazioni sostitutive richieste dovranno preferibilmente essere rilasciate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando i modelli allegati. In caso di libera compilazione a cura dell'operatore, tutte le dichiarazioni dovranno contenere le dichiarazioni e gli elementi richiesti nel presente disciplinare e/o riportati nei form allegati.

9.5 La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

- a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. in caso di partecipazione plurisoggettiva, devono essere rese e sottoscritte da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato, aggregato in reti di imprese, o in coassicurazione;
- d. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt.18 e 19 del D.P.R. n.445/2000.



9.6 In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9.7. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell'ambito della documentazione richiesta anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

9.8 Tutta la documentazione da produrre, ai fini della presente gara, deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da Concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

9.9 Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.76 D.P.R. n.445/2000, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, l'ACI, ai sensi dell'art.80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, ne dà segnalazione all'ANAC la quale, ove ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

10. SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto.

11. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

11.1 Ai sensi e secondo le modalità dell'art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui al paragrafo n.7, punto 7.1 - lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del Codice e del paragrafo 5, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (IVASS).

11.2 Nel caso di avvalimento, ai sensi del citato art. 89, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa"-, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria (legale rappresentante o soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa), attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e di quelli elencati nel paragrafo 5, il possesso delle risorse oggetto di avvalimento, nonché dichiarazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o aggregata ai sensi dell'art. 5, ad eccezione dell'avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese;

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'ACI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente, con specifica ed espresa indicazione delle risorse messe a disposizione;



c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente e di ACI a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento riportato in modo compiuto, esplicito e esauriente.

11.3 La dichiarazione di cui al precedente punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art.85 del Codice, dovrà essere effettuata mediante compilazione da parte di ciascuna impresa ausiliaria di un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dal soggetto interessato, con le informazioni richieste nella parte II, lett. A e B, nelle parti III e IV ove pertinente e dalla parte sesta.

11.4 L'ACI verifica, conformemente agli artt.85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del medesimo Codice, imponendo all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.

11.5 E' ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11.6 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che, contemporaneamente, partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ad eccezione dell'avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese.

11.7 Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

11.8 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11.9 L'ACI svolgerà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

11.10 L'impresa ausiliaria deve essere registrata al Sistema AVCPass accedendo all'apposito link, come indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art.89 del Codice.



12. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPass

12.1 Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n.1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di €.200,00 (duecento/00) .

12.2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.

12.3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “*Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015*”:

- versamento *online*, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in *homepage* sul sito *web* dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “*certified by*”), MasterCard (con la gestione del protocollo “*secure code*”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all’Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul “Servizio Riscossione Contributi”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
- per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 - b) il numero CIG.

12.4 A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

L’ACI è tenuto al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

12.5 Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

12.6 Ai sensi di quanto previsto dagli artt.81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n.111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016, l’ACI procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema *AVCPass*, (*Authority Virtual Company*)



Passport), reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art.5, comma 3, della suddetta Deliberazione n.111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

12.7 Ciascun Concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema *AVCpass*, accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti. Il sistema genera il *PassOE*, che il Concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

12.8 Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCpass*, l'ACI provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione e per la trasmissione del *PassOE*.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1		200,00 euro

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELL'OFFERTA

13.1. L'offerta dei Concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando e, quindi, dell'importo di:

Lotto 1 € 54.000,00 (cinquataquattromila/00);

salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 13.5 e 13.6.

13.2. La cauzione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del Codice, è costituita, a scelta del concorrente:

a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato all'ACI presso le agenzie o filiali dell'istituto di credito di seguito riportato:

Istituto di credito	Iban
BNL AG 11 ROMA	IBAN IT81O0100503211000000200004,

In tal caso si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata al fine di facilitarne lo svincolo.

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.



Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire unicamente con le modalità suindicate.

13.3 La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo, di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a. avere quale beneficiario l'ACI;
- b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art 1944 del codice civile;
- d. prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
- e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f. avere validità non inferiore a 230 (duecentotrenta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i. recare l'autentica della sottoscrizione del garante.
- j. in caso di Coassicurazione, RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno l'accordo di coassicurazione, il RTI, il Consorzio, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, singolarmente specificati.

13.4 La garanzia fideiussoria dovrà essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

13.5 Ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula: **$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$**

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia



R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

oppure

del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: - un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1:2012; **oppure**

- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0 (zero).

13.6 In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 13.5, ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; - di certificazione *social accountability* 8000;
- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

13.7 Si precisa che:

- in caso di raggruppamento orizzontale o consorzio ordinario di Concorrenti, di cui all'art.45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti gli Operatori raggruppati e tutti i consorziati siano in possesso dei rispettivi requisiti;
- in caso di raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;



- in caso di consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio/aggregazione di imprese di rete sia in possesso dei predetti requisiti.

13.8 Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti 13.5 e 13.6, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 15 "contenuto della Busta A, documentazione amministrativa".

13.9 Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.93 del Codice.

13.10 Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art.103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dall'ACI nel successivo paragrafo 13 e nei documenti di gara. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto al Concorrente.

13.11 Alle fidejussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria, rilasciate da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito, della Compagnia assicurativa o dell'Istituto bancario che ha emesso il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art.93 del Codice.

13.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. GARANZIA DEFINITIVA

14.1 Prima della stipula del contratto il soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le



modalità di cui all'art.103 del Codice. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all'aggiudicatario.

14.2 Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art.93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

14.3 La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al Concorrente che segue in graduatoria.

14.4 La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto. Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art.103 del Codice.

15. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

15.1 L'offerta dovrà pervenire, con qualunque mezzo, a pena di esclusione, all'**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – Protocollo, via Solferino, n.32 – 00185 ROMA**, indirizzata all'attenzione della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali, **entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2021.**

15.2 Il plico contenente l'offerta, debitamente sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, nonché la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà recare il timbro con la denominazione o ragione sociale della società, il codice fiscale, l'indirizzo, l'indirizzo PEC per le comunicazioni, il numero di telefono, di fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni e l'oggetto della gara. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

15.3 Si precisa che nel caso di Concorrenti con identità plurisoggettiva (Accordo di coassicurazione, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, consorzio ordinario, consorzio stabile, aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

15.4 Sul plico dovrà, inoltre, essere apposta l'indicazione "NON APRIRE" – Gara a procedura aperta n. 1/2021 per l'affidamento dei "**SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA: Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche**" CIG. N. **8633799453** Scadenza offerte ore **12,00 del 24 maggio 2021**-ai fini della corretta identificazione del plico stesso. Si avverte che, ove il plico ne fosse sprovvisto, non potrà essere garantita la sua ricezione da parte delle strutture dell'ACI preposte alla gara e pertanto l'ACI declina ogni responsabilità al riguardo.

15.5 E' altresì facoltà dei Concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì, il venerdì, ed il giorno di scadenza, fino alle ore



12,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ACI ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'ACI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

15.6 L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 230 (duecentotrenta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

15.7 Nel caso in cui l'offerta o i documenti a corredo dell'offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

15.8 Saranno considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale;
- in relazione alle quali la Commissione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'ACI ha giudicato anormalmente basse;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.9 Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente paragrafo 8 (soccorso istruttorio) del presente Disciplinare di Gara.

15.10 Si precisa, altresì, che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

Sarà ammessa l'integrale sostituzione del plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

16. CONTENUTO DELLE OFFERTE

16.1 Il plico deve contenere, al proprio interno, tre buste non trasparenti, chiuse e debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e le seguenti diciture:



1) A - Documentazione amministrativa 2) B - Offerta tecnica 3) C - Offerta economica

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – 1) A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- la domanda di partecipazione,
- il DGUE,
- le dichiarazioni integrative,
- la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**



richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;



In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la parte IV sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.1 lett. b) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche e professionali di cui al par. 7.1 lett. c) del presente disciplinare;

.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative



Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità di cui all'art.28 del presente disciplinare;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a sul sito dell'A.C.I. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. "Black List"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;



11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16. (domanda di partecipazione)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il



mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.2 Nel caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere presentata secondo le prescrizioni indicate nel paragrafo 15.1 e nel paragrafo 16.

16.3 La **Busta A - Documentazione amministrativa** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni, di seguito indicati:

-A.1 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 - sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il Concorrente dichiara:



- a. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali, di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
- b. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78);
- c. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L.n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- d. di accettare il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, richiamato nello Schema di contratto, di cui all'Allegato 6, e si impegna al rispetto delle condizioni ivi richiamate;
- e. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nelle sedute del 20 febbraio 2014 e del 22 luglio 2015 e pubblicato http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Disposizioni_Generali/Atti_generali/CodiceComportamento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare, e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; Si precisa che:
- la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura ed, in tal caso, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa;
 - nel caso di accordo di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di Consorzi, di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, l'istanza deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali Concorrenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del predetto D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

-A.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 – redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** (Allegato 3, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare), adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle *“Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016,”* – con la quale il Concorrente attesta il possesso delle condizioni e dei requisiti di partecipazione indicati ai paragrafi 5 e 6 del presente disciplinare; in particolare:

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter),g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;
- il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara, indicando nelle apposite sezioni i dati richiesti;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara;
- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-6ter, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. nei confronti della stazione appaltante (ACI);

Si precisa che:

a. Nel caso di accordi di coassicurazione, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], V[^] e VI;

b. nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

c. ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1 e 5 lett. l) del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, *per quanto a propria conoscenza*, per conto dei seguenti soggetti, in via onnicomprensiva:

per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo:

soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e

direttore tecnico; per le altre società o consorzi:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi: nei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che, per tali attività, conferisca poteri di rappresentanza); nei membri del Collegio Sindacale, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato



per il controllo sulla gestione, nelle società con sistema di amministrazione monistico; membri del Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;

o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza, di cui all'art.6 del D.Lgs. n.231/2001, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); in caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

o direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

d) la dichiarazione relativa alle cause ostative, di cui al comma 1 dell'art.80 del Codice (DGUE, Parte III^ Sezione A) va resa anche per ciascuno dei soggetti, di cui al comma 3 dello stesso art.80, e sopraindicati nella lettera c), cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il rappresentante legale potrà dichiarare, ai sensi dell'art.47, comma 2, del DPR 445/2000, "*per quanto a propria conoscenza*" il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

e) ai sensi di quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative, di cui all'art.80, comma 2, del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs n.159/2011;

f) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 D.P.R.

n.445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

g) in caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

h) in caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o "Self-Cleaning"*, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs n.50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art.80, comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;



i) l'ACI richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui alle lettere c),d),e),f), ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese; in tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi. Sarà, comunque, onere dell'offerente, qualora il legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett.l), dell'art.80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli soggetti sopra indicati.

j) Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.4 del presente Disciplinare.

k) Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato ed ai provvedimenti dell'ANAC.

l) In caso di **avvalimento**, il Concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, dalla Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b. dichiarazione della impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente e con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il Concorrente;

-A.3 PassOE rilasciato dall'ANAC ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPass, come dettagliatamente previsto al paragrafo 11 del presente disciplinare.

- In aggiunta, nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art.89 del Codice, dovrà essere prodotto anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria.

- Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PassOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate.

- In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure in caso di mancata presentazione di tale documento, legata alla difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCPass, l'ACI potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione ad assegnare un congruo termine per l'integrazione e/o per la registrazione al predetto sistema e per la relativa trasmissione del documento.

-A.4 Documento comprovante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art.93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

- In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella stessa fideiussione;

- in caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, l'impegno dovrà essere rilasciato in ogni caso da operatore terzo rispetto al Concorrente;



- nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art.93 del Codice, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, compilare il DGUE nella Parte IV[^], Sezione D e produrre i relativi documenti in copia conforme o le dichiarazioni sostitutive a sostegno della fruizione del beneficio di cui ai paragrafi 12.5 e 12.6.

-A.5 Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** (paragrafo 12 del presente Disciplinare di gara).

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

B. Contenuto della BUSTA “B” – Offerta tecnica

La busta “B” debitamente sigillata, con l’indicazione all’esterno del Concorrente, dovrà contenere l’offerta tecnica, redatta utilizzando preferibilmente l’allegato n.4 al presente disciplinare, recante in modo chiaro e sintetico gli elementi caratterizzanti il servizio assicurativo proposto.

Nell’ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art.53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta “B”, non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

C. Contenuto della BUSTA “C” - Offerta economica

La busta “C” debitamente sigillata, con l’indicazione all’esterno del Concorrente, dovrà contenere l’offerta economica, formulata come di seguito indicato ed in conformità all’allegato n.5 che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Nell’ambito dell’offerta economica, dovrà essere indicato il premio annuale lordo complessivo, comprensivo delle spese, imposte e tasse, espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiore a due;

In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due, verranno prese in considerazione le prime due senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

L’offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere la medesima per tutta la durata contrattuale.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, verranno escluse, offerte superiori alla base d’asta né offerte plurime, parziali o condizionate o che presentino correzioni.

All’interno della busta “C – Offerta Economica”, il Concorrente può produrre giustificazioni a corredo dell’offerta. Le giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche - Giustificazioni all’offerta”.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso.



In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

17. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

17.1 "Busta A"- Documentazione amministrativa

17.1.1 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, non ancora costituiti, come definiti nell'art.45, comma 2, lett. D) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE:

a. i DGUE, reso ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, devono essere presentato e sottoscritto da ogni componente del raggruppamento, del consorzio e da ogni operatore che partecipa in forma congiunta.

b. Nella Busta "A" dovrà essere inserita dichiarazione di:

espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in forma di raggruppamento o consorzio, con indicazione esplicita del soggetto capofila; conformarsi alla disciplina di cui all'art.48 del Codice; specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi del comma 4 dello stesso art.48.

17.1.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti, come definiti nell'art.45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, valgono le stesse regole di cui al paragrafo 17.1.1, lett. a).

In luogo della dichiarazione di cui alla lettera b) del par.16.1.1, dovrà essere allegato:

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito, prima della data di presentazione dell'offerta, alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai Concorrenti riuniti, o l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice;

apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, nella quale vengono indicati gli estremi ed il contenuto del mandato speciale con rappresentanza conferito all'operatore capogruppo, redatto ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano, in quanto compatibili, anche in coassicurazione.

17.1.3 Nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti:

il Consorzio dovrà indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; ove il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

il DGUE, reso ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, deve essere presentato e sottoscritto dal Consorzio e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti.

17.1.4 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:



copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.1.5 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.1.6 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a.** a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c.** la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.1.7 La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell'ambito della Busta "A", anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.



17.1.8 Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 15.3, A1 e A2, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

17.1.9 La **garanzia provvisoria** dovrà essere presentata in conformità a quanto di seguito indicato:

- in caso di GEIE, R.T.I., accordi di coassicurazione, Consorzi ordinari di concorrenti e reti di imprese costituendi, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al GEIE, al RTI, alla rete di imprese o al consorzio, singolarmente specificati;
- in caso di GEIE, R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dovrà essere prestata dall'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b) e c), dal Consorzio medesimo;
- in caso di Rete di imprese:
 - dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;
 - dall'impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
 - dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme da raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

17.2 Busta "B"- Offerta tecnica e Busta "C" – Offerta economica

- In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, di GEIE, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare gli operatori raggruppati.
- In caso di raggruppamenti o consorzi costituiti, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, o da soggetto abilitato ad impegnare, della mandataria o capogruppo.
- In caso di coassicurazioni, dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese coassicuratrici.
- In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di reti di imprese, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la concorrente nella presente procedura.

17.3 Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli artt. 47 e 48 del Codice.

17.4 Ciascun componente del RTI o consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese di rete è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. Pertanto la mandataria deve rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.



17.5 Nel caso di Consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente le attività, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con l'ACI e con i subcontraenti. Nell'ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte dell'ACI sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

18. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

18.1 L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art.95 del Codice, determinata tenendo conto dell'offerta economica e del valore tecnico dell'offerta, secondo gli elementi appresso indicati.

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali; in caso di un numero di cifre maggiori di due, si procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il servizio verrà affidato al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio totale conseguente alla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed il punteggio assegnato all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

18.2 Saranno escluse le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
- nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio, così come specificate nello schema di contratto, ovvero che siano sottoposte a condizione.

18.3 La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
Punteggio tecnico	70
Punteggio economico	30
Totale	100

In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 70 (settanta) punti all'Offerta Tecnica e al massimo 30 (trenta) punti all'Offerta Economica.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:

$$P = PE + PT$$

dove:

P = Punteggio totale attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100) PE = Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 30)



PT = Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 70).

L'offerta di prezzo più bassa otterrà il punteggio massimo di 30 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

Analogamente alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

18.4 A) OFFERTA TECNICA – massimo 70 punti così attribuiti:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

L'attribuzione del valore tecnico dell'offerta avverrà attraverso la valutazione degli aspetti migliorativi il cui valore tecnico complessivo (massimo 70 punti) sarà costituito dalla somma del punteggio assegnato a ciascuna delle prestazioni migliorative di seguito elencate:

Lotto 1)

PRESTAZIONI MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CON PERSONA DEDICATA AI RAPPORTI CON ACI	10
2. AUMENTO DEL MASSIMALE PER DANNI CAUSATI A PERSONE per sinistro indipendentemente dal numero di vittime (cfr.art. 17 del capitolato tecnico): aumento con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti.	30
3. AUMENTO DEL MASSIMALE PER I DANNI CAUSATI A COSE per ogni sinistro indipendentemente da numero di vittime e cose danneggiate (cfr. art.17 del capitolato tecnico): aumento con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti.	20
4. PORTALE INFORMATICO PER DENUNCIA/GESTIONE ON LINE DEI SINISTRI Possibilità di apertura sinistri e gestione degli stessi tramite collegamento on line dedicato alla Federazione	10

18.4.1

Con riferimento al centro di liquidazione sinistri con persona dedicata (artt.26 e 27 del capitolato tecnico), sarà attribuito il punteggio massimo pari a 10 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il numero dei giorni della settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì) in cui la persona dedicata presso il C.L.S. sarà disponibile a trattare, di persona o telefonicamente, i sinistri degli Assicurati.



Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente rispetto all'offerta migliore utilizzando la formula di cui al punto 18.4.5.

18.4.2

Con riferimento all'aumento del massimale PER DANNI CAUSATI A PERSONE per sinistro indipendentemente dal numero di vittime (cfr.art. 17 del capitolato tecnico): con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti. del massimale, sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il massimale per sinistro previsto dal capitolato di gara.

Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente rispetto all'offerta migliore utilizzando la formula di cui al punto 18.4.5.

18.4.3

5. **Con riferimento all'aumento del massimale per I DANNI CAUSATE A COSE per ogni sinistro indipendentemente da numero di vittime e cose danneggiate (cfr. art.17 del capitolato tecnico):** con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori aumenti del massimale sarà attribuito il punteggio massimo pari a 20 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il massimale medesimo.

Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente rispetto all'offerta migliore utilizzando la formula di cui al punto 18.4.5.

18.4.4

Con riferimento al portale informatico per la denuncia/gestione on line dei sinistri da parte degli assicurati sarà attribuito il punteggio massimo pari a 10 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il numero dei giorni della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) in cui è possibile l'apertura e la gestione dei sinistri tramite collegamento on line dedicato alla Federazione. Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente rispetto all'offerta migliore utilizzando la formula di cui al punto 18.4.5.

18.4.5

Formula di attribuzione del punteggio, di cui ai precedenti commi 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3 e 18.4.4

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{Offerta del Concorrente } X \text{ punteggio massimo}}{\text{Offerta migliore}}$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, sita in via Solferino n. 32, Direzione per lo Sport Automobilistico, (III piano), salvo diversa comunicazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito Informatico dell'Ente*, www.aci.it, almeno 2 giorni prima della data fissata.



Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *RUP* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: le offerte pervenute saranno acquisite dall'ACI e, a cura del Responsabile del procedimento, verranno conservate in cassaforte in modo da garantirne la segretezza e l'immodificabilità e da preservarle da qualsiasi manomissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more dell'attuazione dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 e fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art.78 dello stesso Decreto, i membri della Commissione saranno scelti secondo i criteri di nomina e le procedure indicati negli articoli 31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP* procederà a consegnare



gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte sopra.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,



della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **15 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.631,61 oltre IVA, più rimborso spese bolli pari a € 32,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.



24. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

25. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO - INTERPELLO

Si fa presente che, nei casi previsti dall'art.110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

26. ACCESSO AGLI ATTI

26.1 L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice, dagli articoli 22 e seguenti della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 25/7/2017 e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in data 28/8/2017.

Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

26.2 Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

26.3 Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della



documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

26.4 Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art.53, comma 6, del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

26.5 In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei Concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).

26.6 Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

26.7 I concorrenti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizzano l'accesso agli atti per i documenti di gara salvo e nei limiti di quanto in precedenza indicato con particolare riferimento al precedente paragrafo 26.2 .

27. PRESENTAZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n.50/2016, il Concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

28. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACI – Automobile Club d'Italia informa l'interessato che i dati raccolti sono trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per l'adempimento degli obblighi di legge, ACI potrà comunicare i dati personali ai soggetti istituzionali, pubblici e/o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

I dati forniti potranno essere, altresì, utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. n. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura stessa ed avverrà a cura delle persone preposte con mezzi anche informatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.



L'aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi assicurati nei termini previsti dall'art. 24.

Titolare del trattamento

Automobile Club d'Italia, con sede legale in [Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185](#).

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato tramite:

- posta ordinaria, all'indirizzo [indirizzo di posta ordinaria, c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati];
- e-mail, all'indirizzo m.annibalidpo@aci.it.

I Dati, oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle categorie di dati personali afferenti ai motivi di esclusione ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici:

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati saranno trattati:

- a. per l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento della procedura di gara;
- b. per adempiere ed esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali ;
- c. per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell'ambito di procedure di arbitrato o conciliazione;
- d. per adempiere ed esigere l'adempimento degli obblighi ovvero per l'esercizio dei diritti previsti dalla legge e dal contratto di appalto cui sono soggetti il Titolare e l'affidatario;
- e. per l'esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne, da parte dell'affidatario;

Durata del trattamento e periodo di conservazione.

I Dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate.

Di seguito, i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a. i dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati da ACI nei limiti previsti dalla legge;
- b. I dati trattati per l'adempimento di specifici obblighi contrattuali saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento dell'affidamento, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà:

- a. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b. qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
- c. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
- d. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- e. ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- f. ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.



Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Inoltre ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito.

Il Titolare del trattamento è ACI – Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente, quale rappresentante legale pro-tempore (dati di contatto: privacy@aci.it).

Il Responsabile del trattamento automatizzato dei dati è ACI Informatica S.p.A., con sede in Roma, via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144, nella persona del Direttore Generale, quale legale rappresentante pro-tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il Dott. Mauro Annibaldi di ACI, via Marsala n. 8, cap. 00185, Roma (dati di contatto: m.annibalidpo@aci.it).

29. PATTO DI INTEGRITA'

29.1 Il Concorrente aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.81 e seguenti del trattato CE e gli artt.2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

29.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concorrente aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.



Allegati

1. disciplinare di gara;
2. capitolato tecnico di gara (allegato n.1) polizza RC Organizzatori;
3. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegato n.2);
4. dichiarazione dei soggetto non firmatari dell'offerta (allegato 2 bis);
5. DGUE (reperibile sul sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ,allegato n.3);
6. schema di offerta tecnica (allegato n.4); • schema di offerta economica (allegato n.5);
7. schema di contratto (allegato n.6).